CAMERA DEI DEPUTATI N. 6535

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

EVANGELISTI, BRUNALE, CARLI, CORDONI, GIANNOTTI, GNAGA, MASELLI, MORONI, SPINI, VANNONI

Modifiche alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Firenze e della corte d'appello di Genova

Presentata il 10 novembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Anche quest'anno, come ormai da lungo tempo, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, il procuratore generale della corte d'appello di Firenze ha ricordato la peculiare situazione in cui viene a trovarsi il tribunale di Massa Carrara: l'unico in Italia a dipendere da una corte d'appello di un'altra regione. Nel caso specifico, Genova.

Tale anomalia, pur non avendo determinato nel passato disfunzioni particolari nel lavoro dell'amministrazione della giustizia nella provincia apuana, rende vano il tentativo di fare fronte in maniera organica alla progressiva strutturazione della criminalità organizzata in Toscana.

La situazione regionale, infatti, come è emerso dal discorso del procuratore generale della corte d'appello di Firenze, dottor Raffaello Cantagalli, nel periodo luglio 1997 – giugno 1998, pur registrando una lieve diminuzione degli omicidi colposi va presentando sempre più elementi che evidenziano un «rischio–mafia», o meglio una infiltrazione di organizzazioni con spiccate caratteristiche mafiose. In particolare, la provincia di Massa Carrara pare esposta al rischio di diventare una sorta di retroterra operativo, o zona di copertura, per attività criminose che si sviluppano – ad esempio – nella vicina Versilia. La provincia apuana, quindi, pur essendo interessata da fenomeni criminali che si muovono in ambito

regionale è, al tempo stesso, tenuta fuori da quello che è l'apparato investigativo creato per combattere la criminalità organizzata in Toscana, cioè la direzione distrettuale fiorentina.

Tale discrasia si verifica, per l'appunto, a causa della suddetta dipendenza del tribunale di Massa Carrara dalla giurisdizione di Genova, il che comporta, inoltre, la necessità di fare riferimento al capoluogo ligure anche per quanto riguarda la direzione distrettuale antimafia (DDA).

Tale scollamento investigativo rende ora quanto mai opportuna un'iniziativa legislativa tendente a ricondurre il tribunale apuano nell'ambito giudiziario toscano prima che tentacoli mafiosi riescano a penetrare nell'economia turistica, in quella del marmo (cave, trasformazione e commercio di materiale lapideo) o ad acquisire parte delle aree dismesse del vecchio comprensorio industriale. Inoltre, si tenga presente che gli organi speciali addetti all'investigazione di reati di mafia e di infiltrazione mafiosa nell'economia e nella finanza (ROS dell'Arma dei carabinieri, GICO del Corpo della guardia di finanza e SCO della Polizia di Stato) hanno una ben delimitata competenza regionale, per cui avviene che tali reparti speciali, per la lotta alla mafia nel territorio della provincia apuana, devono fare capo alla DDA di Firenze, mentre la competenza giurisdizionale a procedere appartiene alla DDA genovese. Quest'ultima, a sua volta, in presenza di seri indizi di reati compiuti da mafiosi, non può mobilitare i suddetti organi speciali di Genova sul territorio toscano.

È questo lo spirito ed il senso della presente proposta di legge, per la formulazione della quale si è cercato di tenere conto della unicità del caso nel nostro Paese, dei motivi che lo hanno determinato, dei problemi che pone nella lotta alla criminalità organizzata.

Alcune delle problematiche evidenziate sono state oggetto di uno studio su « *Criminalità organizzata in Toscana, profili e problemi* » di Rosario Minna, commissionato dalla regione Toscana già nel 1993.

Sull'unicità del caso e sul motivo delle sue origini si richiama la dotta ricostruzione, proposta sin dal 1978, del dottor Duino Ceschi, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Massa Carrara. Scriveva, già allora, il dottor Ceschi, in merito: «(...) è indubbio, infatti, tenuto conto anche della nuova realtà regionale, che il distretto giudiziario debba coincidere con la circoscrizione amministrativa».

E ripercorrendo il cammino dall'unità d'Italia ad oggi ricordava le vicende che da allora travagliano i territori della provincia e del tribunale apuano.

Riportiamo ancora il pensiero del dottor Ceschi: «La nostra provincia fu istituita con decreto 27 dicembre 1859 di Carlo Luigi Farini, allora dittatore dell'Emilia formata dalla Lunigiana parmense e modenese, dai territori di Massa e Carrara e poi, in virtù del regio decreto 15 dicembre 1860, n. 4471, anche dalla Garfagnana. (...) Ma essendo stato poi emanato, in attuazione della legge 27 ottobre 1860, n. 4380, il regio decreto 4 dicembre 1860, n. 4461 (...) che aveva posto provvisoriamente i circondari dei tribunali di Pontremoli, Massa e Castelnuovo Garfagnana sotto il distretto della Corte di appello di Genova (con Massa quale sede di circolo di corte di assise competente anche per Pontremoli e Castelnuovo) si venne a determinare una disarmonia tra l'ordinamento amministrativo e quello giudiziario (...). Con l'avvento del fascismo, per intervento diretto di Mussolini, la Garfagnana riuscì a distaccarsi dalla provincia apuana dopo oltre un sessantennio trascorso tra varie proteste e richieste (...). Dal 1923 il territorio della provincia apuana è rimasto inalterato. Se travagliate furono le vicende della nostra provincia ancor più tormentate furono le vicissitudini del tribunale di Massa e delle preture della Lunigiana».

Con il regio decreto 4 dicembre 1860, n. 4461, prima citato, emanato a Palermo da Vittorio Emanuele II e in particolare con la tabella A, numero 3, annessa al decreto, si stabiliva che la corte d'appello di Genova era competente (provvisoriamente) sui tribunali di Castelnuovo Garfagnana, Massa e Pontremoli.

Continua, poi, il dottor Ceschi: «Trascorsero oltre sessanta anni da tale assetto

"provvisorio" sino a quando apparvero maturi i tempi per la creazione di nuove province, tra le quali quella di La Spezia in cui alcuni gruppi intendevano far rientrare tutta la Lunigiana (...). Tale sistemazione durò circa un decennio perchè con regio decreto–legge 28 settembre 1933 si addivenne alla ricomposizione quasi integrale del vecchio circondario del Tribunale di Massa (...). Ma, in attuazione della legge–delega 27 dicembre 1956, n. 1443 (più volte rinviata nella sua scadenza), fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, che, accogliendo una deliberazione della Commissione consultiva prevista dalla legge–delega, mutò nuovamente l'ordine delle cose. In forza di esso i mandamenti di Pontremoli, Aulla, Fivizzano, vennero aggregati al tribunale di La Spezia e il comune di Fosdinovo fu assegnato al mandamento di Sarzana. È interessante ricordare come dal verbale della seduta tenuta il 25 settembre 1963 dalla Commissione consultiva emerga l'errore o l'equivoco di aver ritenuto che i mandamenti della Lunigiana e il comune di Fosdinovo appartenessero alla provincia di La Spezia anzichè a quella di Massa Carrara (...)».

Dopo l'istituzione delle regioni a statuto ordinario fu presentato dalla regione Toscana nel dicembre 1972 al Senato della Repubblica «(...) un disegno di legge (numero 732) con il quale si chiedeva:

a) la modificazione delle circoscrizioni territoriali dei tribunali di La Spezia e di Massa con reintegrazione in quest'ultimo delle preture di Pontremoli, Aulla e Fivizzano e del comune di Fosdinovo aggregabile alla pretura di Carrara;

b) il passaggio del circondario, così ripristinato, del tribunale di Massa al distretto della corte d'appello di Firenze (...). Il passaggio del tribunale di Massa al distretto della corte fiorentina rimuoverebbe innanzitutto una situazione che «provvisoriamente» dura dal 1860 e apporterebbe chiarezza nell'applicazione di istituti, norme e disposizioni di vario genere (si pensi all'avvenuta istituzione del tribunale amministrativo regionale, alla produzione legislativa della regione Toscana che si estende necessariamente a tutto il suo territorio, alle norme in materia di droghe e sostanze psicotrope e a quelle relative ai minori che coinvolgono la regione, al funzionamento del tribunale per i minorenni che ha una espansione regionale)».

Alla modificazione delle circoscrizioni territoriali dei tribunali di La Spezia e di Massa Carrara si è peraltro provveduto con la legge 15 febbraio 1989, n. 52, ai sensi della quale i territori delle ex preture mandamentali di Pontremoli, Aulla e Fivizzano e il comune di Fosdinovo sono stati distaccati dal circondario del tribunale di La Spezia e aggregati a quello del tribunale di Massa Carrara. In tal modo si è venuta a determinare la coincidenza tra i territori della provincia e del tribunale di Massa Carrara nonché della pretura circondariale di Massa (istituita ai sensi della legge 1° febbraio 1989, n. 30).

Restano, così, da modificare (in linea con l'analoga proposta di legge AC n. 2684 presentata il 20 maggio 1993 durante la XI legislatura) i territori dei distretti delle corti d'appello di Genova e di Firenze, con il distacco del tribunale di Massa Carrara dalla corte d'appello di Genova per aggregarlo alla corte d'appello di Firenze, secondo la proposta che qui viene avanzata.

Appare opportuno, inoltre, sanare un'ultima distorsione per fare finalmente coincidere le circoscrizioni giudiziarie con quelle amministrative: tale ulteriore distorsione consiste, ancora oggi, nella dipendenza del carcere di La Spezia dall'ufficio e dal tribunale di sorveglianza di Massa Carrara. Di conseguenza, una riorganizzazione razionale delle circoscrizioni giudiziarie è necessario preveda, da un lato, il passaggio del carcere di La Spezia all'ufficio di sorveglianza ed al tribunale di sorveglianza di Genova, dall'altro lato, l'accorpamento dell'ufficio di sorveglianza di Massa Carrara a Pisa, sotto la giurisdizione del tribunale di sorveglianza di Firenze, con competenza territoriale dell'ufficio accorpato sulle carceri di Pontremoli, Massa, Pisa, Lucca e Volterra.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il tribunale di Massa Carrara è distaccato dalla corte d'appello di Genova ed è aggregato alla corte d'appello di Firenze.

ART. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

ART. 3.

1. Resta ferma la competenza della corte d'appello di Genova sugli affari civili e penali, pendenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'incremento degli organici della corte d'appello di Firenze, necessario a seguito della variazione di cui all'articolo 1, con conseguente rimodulazione dell'organico della corte d'appello di Genova.

ART. 5.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per il passaggio del carcere di La Spezia dall'ufficio e dal tribunale di sorveglianza

di Massa Carrara all'ufficio e al tribunale di sorveglianza di Genova e per l'accorpamento a Pisa dell'ufficio di sorveglianza di Massa Carrara, sotto la giurisdizione del tribunale di sorveglianza di Firenze, con competenza territoriale dell'ufficio accorpato sulle carceri di Pontremoli, Massa, Pisa, Lucca e Volterra; è altresì autorizzato ad apportare le modifiche conseguenti all'attuazione del presente articolo alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6535
Lire 500